

Allegato sub. A) alla deliberazione di C.C.

COMUNEDIMAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

sito internet: www.comune.marostica.vi.it

PEC: marostica.vi@cert.ip-veneto.net

e-mail: tributi@comune.marostica.vi.it

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.1999

Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 26 del 27.04.2016, n. 16 del 18.04.2019 e n. 44 del 30.09.2020

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate
- Art. 3 - Aliquote e tariffe

CAPO II
GESTIONE DEI TRIBUTI

- Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 5 - Modalità di gestione
- Art. 6 - Attività di accertamento dei tributi
- Art. 7 - Contenuto degli avvisi di accertamento
- Art. 8 - Attività di notifica degli atti di accertamento
- Art. 9 – Riscossione
- Art. 10 – Rimborsi
- Art. 11 – Rateizzazioni
- Art. 12 – Versamenti
- Art. 13 – Compensazioni
- Art. 13 bis - Compensazione tra debiti dell’Ente locale ed entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 14 – Contenzioso tributario
- Art. 14 bis Il ricorso nel processo Tributario Telematico
- Art. 15 – Reclamo Mediazione
- Art. 16 – Accertamento con Adesione ed Autotutela
- Art. 17 – Interpello

CAPO III
GESTIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 18 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 19 – Riscossione
- Art. 20 – Rimborsi

CAPO IV
RAPPORTI CON I CITTADINI

- Art. 21 - Informazione dei contribuenti
- Art. 22 - Contenuto dei regolamenti
- Art. 23 - Trasparenza e semplificazione
- Art. 24 - Tutela della buona fede

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Rapporti con gli altri uffici
- Art. 26 - Entrata in vigore
- Art. 27 - Destinazione di una quota del gettito derivante dall’accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio tributi ed all’incentivazione dei dipendenti

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, in via generale, le entrate tributarie e non tributarie del Comune.
2. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con apposita deliberazione da parte dell'organo comunale competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

CAPO II GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la

riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 5

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

– in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D. Lgs. n. 267/2000,

– mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 6

Attività di accertamento dei tributi

1. I soggetti di cui all'art. 4 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Ai sensi dell'art. 48 c. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante Posta Elettronica Certificata; la trasmissione del documento informatico per via telematica effettuata in virtù del comma 1 dell'art. 48 del CAD equivale alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 7

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, il responsabile della procedura di mediazione, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 8

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 6, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 4.
4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 9

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.
2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.
3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.
4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Per quanto riguarda il rimborso di quote di spettanza erariale di tributi locali (IMU quota erario, Maggiorazione TARES) il Comune curerà l'istruttoria del rimborso provvedendo a riversare al contribuente avente diritto la sola quota di spettanza comunale del tributo e a comunicare all'Amministrazione Centrale l'esito dell'istruttoria tramite i canali telematici messi a disposizione (Portale del Federalismo Fiscale).

Art. 11

Rateizzazione

1. Le persone fisiche e giuridiche che si trovino in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti possono chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento e altri analoghi, con rata non inferiore ad € 100,00 e con la maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione.

2. Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza, di pagamento delle rate e di computo degli interessi, nonché le condizioni di decadenza dal beneficio, sono disciplinati dal vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

3. La concessione della rateizzazione dei pagamenti ha natura eccezionale e compete al Funzionario responsabile del tributo, al Responsabile dell'entrata patrimoniale o al soggetto affidatario della riscossione forzata. Il provvedimento di autorizzazione:

a) deve contenere il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate con la specifica della parte capitale, delle eventuali sanzioni e degli interessi;

b) deve essere controfirmato dal titolare dell'istanza, in segno di conoscenza e piena accettazione dei termini di rateizzazione, delle condizioni di eventuale decadenza del beneficio e delle relative conseguenze.

4. Le istanze prive della necessaria documentazione non potranno in ogni caso essere prese in considerazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 12

Versamenti

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad € 12,00;

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi non comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 60 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, all'Ufficio Tributi del Comune una comunicazione con l'indicazione corretta e dettagliata degli importi per i quali si chiede la compensazione.
4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione.

Art. 13 bis - Compensazione tra debiti dell'Ente locale ed entrate tributarie e patrimoniali

1. Prima di procedere al rimborso di qualsiasi somma versata e non dovuta, ai sensi degli artt. 10 e 20 del presente Regolamento, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica se il beneficiario risulti debitore inadempiente nei confronti del Comune di Marostica e, in tal caso, interpella il contribuente affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'Ente con il credito nei confronti del contribuente.
2. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata mediante provvedimento del competente Responsabile che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal contribuente. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi), dovrà essere presentata idonea autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.
3. La contabilizzazione della compensazione avverrà, previa adozione dei provvedimenti da parte dei Responsabili di Area competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata, mediante la contestuale emissione di reversali d'incasso e mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio.

Art. 14

Contenzioso tributario

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, anche il Dirigente dell'Ufficio tributi, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio, con o senza l'assistenza tecnica di un difensore. Il potere di rappresentanza legale deve intendersi limitato alle procedure contenziose instaurate avanti le Commissioni Tributarie Provinciali (primo grado) e Regionali (secondo grado), con esclusione del grado di Cassazione.
2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.
3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune, è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 14 bis

Il ricorso nel Processo Tributario Telematico

1. Le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16-bis del D. Lgs. n. 546/92. Sono fatte salve le deroghe al regime di obbligatorietà del P.T.T. espressamente previste dalla normativa vigente in materia, cui si rimanda per quanto non previsto dal presente Regolamento.

Art. 15

Reclamo Mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 € chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a seguire la procedura disposta dall'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92 così come modificato dal D. Lgs. 156/2015.
2. È nominato con deliberazione di Giunta Comunale un responsabile del procedimento di Reclamo Mediazione ex D. Lgs. 156/2015.

Art. 16

Accertamento con Adesione ed Autotutela

1. Per quanto riguarda l'accertamento con adesione e l'autotutela amministrativa si richiama quanto disciplinato dal Regolamento comunale specifico approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 89 del 24.11.1998 e 4 del 05.01.1999, e s.m.i.

Art. 17

Interpello

1. Per quanto riguarda l'interpello si richiama quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei diritti del contribuente approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 13.02.2001 e s.m.i..

CAPO III

GESTIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 18

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico della riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio". Questi predispone l'idonea documentazione da trasmettere al responsabile del servizio finanziario, il quale, dopo gli opportuni controlli come disposto dal regolamento di contabilità, provvede alle annotazioni conseguenti nelle scritture contabili.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 19

Riscossione

1. Per quanto riguarda le modalità di riscossione delle entrate non tributarie si richiama quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le entrate riscosse dall'Economo Comunale o di altri agenti contabili, si rinvia a quanto disposto nell'apposito regolamento del servizio di economato e di contabilità.

3. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di Contabilità.

Art. 20

Rimborsi

1. Il rimborso di un'entrata non tributaria versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio cui l'entrata è assegnata dal PEG, su richiesta dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 3 (tre) anni dalla data di effettuazione del maggior pagamento.

CAPO IV

RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 21

Informazione dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.
2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 22

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 23

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 24

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 4 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, e le eventuali modifiche, entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di modifica salvo le approvazioni e modifiche effettuate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che, entrano in vigore al primo gennaio dell'anno di approvazione.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 9, 10, 12 e 13 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 27

Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;

b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti/Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio tributi ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione

dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;

- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione, nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini;
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.